N. 01003/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2016, proposto da:

First Aid One Italia Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo De Lodi, Stefano Betti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza San Babila, 4/A;

contro

Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Regione Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Avolio, Vittoria Luciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, viale Gian Galeazzo, 16;

nei confronti di

Cri - Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Lombardia, Cri - Croce Rossa Italiana - Aps Comitato Locale di Cremona;

per l'annullamento

della determinazione n. 616 datata 3 febbraio 2016 con la quale l'amministrazione ha respinto l'istanza di accesso proposta in data 5 gennaio 2016, con conseguente accertamento del diritto ad accedere agli atti indicati nell'istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Regione Lombardia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi sono decisi con sentenza in forma semplificata, ex art. 116 c.p.a.;
Considerato che:
- la società ricorrente ha partecipato alla gara bandita in data 7 luglio 2015 da Azienda Regionale Emergenza Urgenza – Regione Lombardia per l'affidamento in convenzione del servizio "118" limitatamente alla postazione CR-002 (Cremona) e che la disciplina di gara prevedeva l'assegnazione sino a 40 punti per la proposta di rimborso dei costi meno onerosa, fissando in euro 80.000,00 l'importo indicativo di tali costi;
- la ricorrente, unica concorrente per la postazione CR-002, ha quantificato in euro 247.449,00 i costi suindicati e la stazione appaltante ha stabilito di non affidarle l'appalto per tale postazione in quanto il rimborso proposto per i costi in esame superava il triplo dell'importo indicativo stabilito dalla lex specialis;

- con istanza datata 5 gennaio 2016, la ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante di accedere, mediante estrazione di copia: a) "a tutta la documentazione di rendicontazione prodotta dalla ditta che attualmente svolge il servizio presso la postazione CR/002/E"; b) "a tutta la documentazione propedeutica alla firma della convenzione stipulata tra la Vs. amministrazione e la ditta affidataria del servizio; c) nonché "di conoscere se per lo svolgimento del servizio presso la postazione CR/002/E venga utilizzato personale dipendente o volontario";
- con la determinazione impugnata, l'amministrazione ha negato l'accesso, rilevando che l'istanza non specificava l'interesse concreto di First Aid One a conoscere la rendicontazione dei costi sopportati dall'attuale gestore del servizio e ad ottenere le informazioni richieste, trattandosi di atti e informazioni estranei alla procedura cui First Aid One aveva partecipato, con la precisazione che la rilevanza non poteva essere desunta neppure in dipendenza dell'interesse a contestare la congruità del tetto di spesa previsto dalla disciplina di gara, perché il relativo valore prescinde dall'entità dei costi rendicontati;
Ritenuta l'infondatezza del ricorso proposto, in quanto:
- la ricorrente solo con il ricorso in esame ha chiesto di accedere alla documentazione utilizzata dalla stazione appaltante per determinare in euro 80.000,00 l'ammontare indicativo del rimborso dei costi, senza avanzare un'istanza in tal senso all'amministrazione, sicché la relativa pretesa ostensiva non può essere accolta, poiché il diritto di accesso deve essere esercitato in primis nei confronti dell'amministrazione competente e solo in caso di diniego può essere tutelato in sede giurisdizionale;
- quanto ai documenti e alle informazioni oggetto della richiesta di accesso respinta dall'amministrazione, va osservato che si tratta di atti estranei alla procedura di gara cui la ricorrente ha partecipato e rispetto alla cui conoscenza la ricorrente non ha

manifestato, neppure nel corso della discussione in camera di consiglio, un concreto interesse tutelabile, trattandosi, del resto, di atti e informazioni irrilevanti rispetto ai parametri utilizzati dalla stazione appaltante per la quantificazione del rimborso dei costi;

- non solo, le informazioni e gli atti richiesti sono tali da consentire alla ricorrente di conoscere scelte organizzative e gestionali del gestore uscente, così da incidere sui valori generali della tutela della concorrenza e della par condicio tra operatori economici, senza che tale risultato sia giustificabile con la sussistenza in capo alla ricorrente stessa di un interesse conoscitivo meritevole di tutela e funzionale alla sua tutela giurisdizionale, ex art. 13, comma 6, del d.l.vo 2006 n. 163.

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)